



COMUNE DI CAPITIGNANO

Provincia L'Aquila

C.A.P. 67014 Telefono 0862 905463 fax 905158 E-mail- protocollo@pec.comune.capitignano.aq.it

COPIA
PER USO AMMINISTRATIVO

DETERMINA GENERALE N. 244

DETERMINA AREA AMMINISTRATIVA-FINANZIARIA
N° 54 del 11-12-2019

OGGETTO: Costituzione del fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente - anni 2018-2019.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i decreti sindacali:

- n. 8 del 04/11/2019 di attribuzione al Ragioniere comunale della responsabilità dell'Area Ufficio del personale dipendente del Comune di Capitignano;
- n. 9 del 04/11/2019 di nomina di Vicesegretario del Comune di Capitignano del Ragioniere comunale;

VERIFICATO che a proprio carico non sussistono ipotesi di conflitto di interessi sul presente procedimento;

PREMESSO CHE:

- le risorse destinate ad incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo per le risorse decentrate), nelle more dei rinnovi contrattuali previsti dal D. Lgs. 150/2009, sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative tuttora vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;

- le modalità di determinazione delle risorse decentrate per le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività sono attualmente regolate dagli artt. 31 e 32 del contratto collettivo nazionale del personale del comparto delle Regioni e delle Autonomie Locali del 22.01.2004, come integrato dal CCNL del 09.05.2006, il quale stabilisce che le risorse decentrate devono essere quantificate annualmente dagli Enti secondo i criteri definiti nel medesimo CCNL che le suddivide in:

- *Risorse stabili* (art. 31 comma 2 CCNL 22.1.2004) che comprendono le fonti di finanziamento espressamente elencate, già previste dai vigenti contratti collettivi e che hanno la caratteristica della certezza, della stabilità e della continuità nel tempo;

- *Risorse variabili* che comprendono tutte le fonti di finanziamento eventuali e variabili (art. 31 comma 3 del CCNL 22.1.2004) da utilizzare secondo le previsioni del contratto di lavoro decentrato integrativo, per interventi di incentivazione salariale accessoria, con prioritaria attenzione agli incentivi per la produttività;
- *Risorse variabili a destinazione vincolata* che comprendono tutte le fonti di finanziamento che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale dipendente;

CONSIDERATO CHE la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce una competenza di ordine gestionale (Corte dei Conti Veneto n. 263/2016);

VISTA la legge n. 296 del 27.12.2006 (Legge Finanziaria 2007) ed in particolare l'art. 1, comma 557, come sostituito dall'art. 14, comma 7 del D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122 del 30.07.2010, che disciplina il concorso delle Autonomie Locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica stabilendo che gli Enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, garantendo il contenimento della dinamica retributiva ed occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia, fra le quali il "contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali;

RICHIAMATO l'art. 9 comma 2bis del D.L.78/2010 convertito con modificazioni nella Legge 122/2010 come modificato dall'art. 1 comma 456 della Legge 27.12.2013 n. 147: *"a decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2014 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 165/2001, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio. A decorrere dal 1 gennaio 2015 le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo"*;

VISTA la Circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 20 dell'8/05/2015 recante *Istruzioni applicative circa la decurtazione permanente da applicare, a partire dal 2015, ai fondi delle contrattazione integrativa in misura corrispondente ai risparmi realizzati ai sensi dell'art. 9, comma 2bis, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78 convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, come modificato dall'art. 1, comma 456 della legge 147/2013, con la quale si è chiarito che le decurtazioni operate nei singoli anni non devono essere cumulate, ma storicizzate, con la conseguenza che il fondo storico deve essere ridotto di un importo pari alle riduzioni operate nel 2014;*

VISTO l'art. 1, comma 236, della Legge 28.12.2015 n. 208 (legge di stabilità 2016) il quale testualmente recita: *"Nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi degli artt. 11 e 17 della Legge 7.8.2015 n. 124, con particolare riferimento all'omogeneizzazione del trattamento economico fondamentale e accessorio della dirigenza, tenuto conto delle esigenze di finanza pubblica, a decorrere dal 1 gennaio 2016, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2, del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente"*;

CONSIDERATO CHE l'art. 23 del Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'abrogare a partire dal 1 gennaio 2017, l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 ha stabilito che:

1. *Al fine di perseguire la progressiva armonizzazione dei trattamenti economici accessori del personale delle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione collettiva nazionale, per ogni comparto o area di contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui al comma 2, la graduale convergenza dei medesimi trattamenti anche mediante la differenziata distribuzione, distintamente per il personale dirigenziale e non dirigenziale, delle risorse finanziarie destinate all'incremento dei fondi per la contrattazione integrativa di ciascuna amministrazione.*

2. *Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016”.*

ATTESO che, pertanto, per ciascun anno a decorrere dal 2018, l'ammontare delle risorse da destinare alla contrattazione integrativa non può superare il corrispondente valore individuato per l'anno 2017;

TENUTO CONTO CHE, come precisato dalla sezione delle Autonomie della Corte dei Conti, con la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG, nel limite delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale imposto dal legislatore sono da ricomprendere tutti i trattamenti accessori e, quindi, non solo le somme che trovano spazio all'interno del cosiddetto “fondo”, ma anche i compensi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato di competenza dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa, ancorché l'imputazione avvenga a bilancio e non al fondo del salario accessorio;

VISTO il prospetto di calcolo del fondo 2018, elaborato in collaborazione con il responsabile dell'area contabile, allegato (Allegato 1) alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

VISTO il prospetto di calcolo del fondo 2019, elaborato in collaborazione con il responsabile dell'area contabile, allegato (Allegato 2) alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

DATO ATTO CHE l'importo per il 2018 dei compensi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato di competenza dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa non supera il corrispondente importo del 2017, come evidenziato nell'allegato prospetto di calcolo (Allegato 1);

DATO ATTO CHE l'importo per il 2019 dei compensi relativi alla retribuzione di posizione e di risultato di competenza dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa non supera il corrispondente importo del 2018, come evidenziato nell'allegato prospetto di calcolo (Allegato 2);

RITENUTO di provvedere alla costituzione del fondo relativo a risorse decentrate per gli anni 2018 e 2019;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma

degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

VISTO il D. Lgs. 23.06.2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, come integrato e modificato dal D. Lgs. 10.08.2014, n. 126;

VISTO in particolare l’Allegato n. 4/2 al citato D.Lgs. 118/2011 “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria”;

VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed in particolare l’art. 184 (Liquidazione della spesa);

VISTO il vigente regolamento di Contabilità approvato dal consiglio Comunale in data 23/11/2015 con deliberazione n. 13;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/07/2019 di approvazione del bilancio di previsione finanziario 2019-2021;

VERIFICATA la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa perseguita con il presente atto ai sensi dell’art. 147/bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

DETERMINA

- - di approvare la costituzione del fondo per le risorse decentrate del personale del Comune di Capitignano per gli anni 2018-2019 per un importo complessivo di € 35.894,00, come da prospetto allegato (Allegato 1) alla presente determinazione per costituirne parte integrale e sostanziale;

- di trasmettere la presente determinazione al responsabile dell’Area Economico-finanziaria per l’impegno delle relative somme sui pertinenti capitoli di bilancio.

II RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO

F.to Dott. Fabio Laurenzi

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

In relazione al disposto dell’art. 147 bis, comma 1, del D. Lgs. N. 267/2000,

APPONE

il visto di regolarità contabile

ATTESTANTE

la copertura finanziaria della spesa.

Gli impegni contabili
sono stati registrati in corrispondenza degli interventi sopradescritti.

Capitignano, li 11-12-2019

IL RESPONSABILE DEL
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. Laurenzi Fabio

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio
dal giorno: 19-08-2020
pubblicazione n. 435
e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Capitignano, 19-08-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
F.to Dott. Fabio Laurenzi

È copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Capitignano, 19-08-2020

Il RESP.SERV.AMM.VO - FINANZIARIO
Dott. Fabio Laurenzi

